REGOLAMENTO (CEE) N. 1605/80 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari dell'uno o dell'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che per gli altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 della categoria di prodotti 112, il massimale è fissato a 4 tonnellate ; che alla data del 18 giugno 1980 le importazioni della Comunità di altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 della categoria di prodotti n. 112, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 29 giugno 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1120	112	62.05		Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti :
			62.05-10 ; 30 ; 93 ; 98	altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione